



**DIREZIONE GENERALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

San Marino, 10 dicembre 2019/1719 d.f.R.  
Prot.n.140000/2019/MC/ss

Spett.le  
**UFFICIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**  
Alla c.a. Dott.ssa Tamara Valentini

e p.c. On.le  
**SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI  
INTERNI, LA FUNZIONE PUBBLICA, I  
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO, LA  
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, GLI AFFARI  
ISTITUZIONALI E LA PACE**  
Guerrino Zanotti

On.le  
**SEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA,  
L'ARTIGIANATO E IL COMMERCIO, IL  
LAVORO, LA COOPERAZIONE E LE  
TELECOMUNICAZIONI**  
Andrea Zafferani

*OGGETTO: parere in merito alla possibilità per i pubblici dipendenti di effettuare attività a titolo di solidarietà familiare in favore di familiari titolari di codice operato economico (COE) ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Delegato 5 maggio 2015 n.62 e s.m.i.*

Con la presente, facendo seguito alla Vostra richiesta di parere in data 13 novembre 2019, Prot.n.128880 avente ad oggetto il tema emarginato in epigrafe, si espone quanto di seguito.

L'articolo 7, commi 1, 2 e 5 del Decreto Delegato 5 maggio 2015 n.62, come, da ultimo, modificato dall'articolo 67 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, prevede che:

*"1. La solidarietà familiare, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della Legge 19 settembre 2014 n.147, si configura quale supporto occasionale gratuito di familiari effettivamente residenti in territorio, anche pensionati, quali il coniuge non legalmente separato, i parenti di primo grado in linea retta:*

*a) del titolare di impresa individuale che opera nei settori di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.147/2014 (attività connesse al settore della ristorazione, dei bar e dell'ospitalità alberghiera - attività connesse al settore del commercio turistico, esclusivamente per le imprese localizzate nelle zone L1, L2 e nelle zone ricomprese entro il perimetro definito come patrimonio UNESCO nei periodi di alta affluenza turistica - attività agricole e zootecniche di carattere stagionale) o che opera nel settore del commercio o dell'artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico;*

*b) dell'amministratore unico di società di capitali, le cui quote siano per il 100% di proprietà della famiglia e parenti così come individuati dal presente comma, che opera nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n.147/2014 (attività connesse al settore della ristorazione, dei bar e dell'ospitalità alberghiera - attività connesse al settore del commercio turistico, esclusivamente per le imprese localizzate nelle zone L1, L2 e nelle zone ricomprese entro il perimetro definito come patrimonio UNESCO nei periodi di alta affluenza turistica - o che opera nel settore del commercio e dell'artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico, con almeno un dipendente;*

*c) del libero professionista iscritto all'albo professionale.*

*2. Le prestazioni di supporto occasionale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo sono attivate senza la necessità degli adempimenti previsti dalla Legge n.147/2014 e dal presente decreto delegato: il datore di lavoro è esclusivamente tenuto a comunicare preventivamente, all'Ufficio del Lavoro ed all'Ufficio Contributi, l'inizio e la fine periodo.*

*3. Si configura sempre come solidarietà familiare ogni attività svolta in ambito domestico da parte di parenti*

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4  
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835  
[info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm](mailto:info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm)



**DIREZIONE GENERALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

*in linea retta e di parenti ed affini di secondo grado.”.*

L'attività del pubblico dipendente effettuata in forza del superiore disposto non si configura quale prestazione lavorativa né di tipo subordinato, né autonomo, né libero professionale, né imprenditoriale bensì, unicamente, quale supporto occasionale e gratuito prestato in favore di familiari.

Stante ciò, non si ravvisa sussistere nel caso in esame alcuna incompatibilità fra lo *status* di pubblico dipendente e l'effettuazione delle suddette attività solidaristiche.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che una diversa lettura comporterebbe un'irragionevole disparità di trattamento fra dipendenti pubblici e privati in merito all'effettuazione di attività gratuite e saltuarie che trovano il loro precipuo fondamento nello spirito solidaristico che caratterizza i rapporti familiari, in possibile violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese.

E' ovvio che l'attività solidaristica deve connotarsi - in ragione delle specifiche caratteristiche del singolo caso, legate sia al tempo dedicato che alla qualità delle prestazioni effettuate - quale "supporto" ed "ausilio" all'impresa del familiare e non quale titolarità o contitolarità dissimulata, poiché, in questa evenienza, sorgerebbero le incompatibilità di cui alle pertinenti leggi sul pubblico impiego.

Questa Direzione resta, comunque, a disposizione per fornire consulenza ed indirizzi in merito ad eventuali singoli casi di particolare complessità e di difficile risoluzione, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 della Legge 5 settembre 2011n.141.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
Avv. Manuel Canti

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4  
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835  
[info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm](mailto:info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm)